Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **397.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 153, relativo al corso di laurea di medicina e chirurgia della seconda facoltà, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

fisiologia clinica;
odontoiatria infantile;
dermatologia allergologica e professionale;
traumatologia facciale;
allergologia respiratoria;
ottica fisiopatologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nella Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **398.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Salerno e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 23, relativo agli istituti della facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio, nell'elenco degli istituti l'istituto giuridico è soppresso e sono istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari:

istituto di diritto privato;
istituto di diritto pubblico generale;
istituto di diritto e procedura penale;
istituto di lingue.

Art. 2.

Negli articoli 10 e 15, relativi rispettivamente ai corsi di laurea in giurisprudenza e scienze politiche, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facoltà e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **399.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica struzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Al testo dell'art. 10, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è anteposto il nuovo seguente comma:

Art. 10. — Per gli esami devono essere osservate le limitazioni seguenti:

l'esame di istituzioni di diritto privato è propedeutico alle seguenti materie:

diritto del lavoro;
diritto processuale civile e amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto comparato delle società;
diritto internazionale privato;
diritto della previdenza sociale;
diritto sindacale italiano e comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. **400.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibil' liquidi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 75/716 del 24 novembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 11 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è modificato come segue:

« I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone *A* e *B* devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti, salvo quanto disposto dagli stessi articoli limitatamente ai distillati di petrolio ».

Art. 2.

L'art. 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla voce distillati di petrolio, è modificato come segue:

« distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 è ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso ».

Art. 3.

All'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, dopo la frase « sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili », aggiungere il seguente punto:

« distillati di petrolio con contenuto in zolfo non superiore allo 0,8% in peso fino al 30 settembre 1983 e contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso a partire dal 1° ottobre 1983. Il loro impiego è consentito nelle parti del territorio nazionale non comprese nelle zone di controllo *A* e *B*, salvo quanto disposto dall'articolo 12 ».

Art. 4.

Alla legge 13 luglio 1966, n. 615, è aggiunto, dopo l'art. 14, l'art. 14-*bis*:

« I contenuti di zolfo riportati nei precedenti articoli 12 e 13 si intendono riferiti anche ai distillati di petrolio destinati ad usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.

Le disposizioni di cui al precedente art. 14 si applicano anche all'impiego di distillati di petrolio per usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.

I commi precedenti non si applicano ai distillati di petrolio:

impiegati nelle centrali elettriche;

impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima;

contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale ».

Art. 5.

Per consentire lo smaltimento delle giacenze dei distillati di petroli non conformi alla percentuale fissata dagli articoli 2 e 3 è concesso un termine di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — MARCORA — DE MICHELIS — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. **401.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 79/693 del 24 luglio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle confetture, delle marmellate e delle gelatine di frutta, della crema di marroni.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

1) confettura extra, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa:

di una sola specie di frutta,

oppure:

di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa utilizzata deve essere non inferiore a:

450 g in generale;

350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

250 g per lo zenzero;

230 g per il pomo di acagiù;

80 g per la granadiglia;

2) confettura, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa e/o di purea:

di una sola specie di frutta,

oppure:

di due o più specie di frutta.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa e/o purea di frutta utilizzata deve essere non inferiore a:

350 g in generale;

250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

150 g per lo zenzero;

160 g per il pomo di acagiù;

60 g per la granadiglia;

3) gelatina extra, la mescolanza sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o di estratti acquosi:

di una sola specie di frutta,

oppure:

di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo di frutta e/o di estratti acquosi deve essere non inferiore a:

450 g in generale;

350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

250 g per lo zenzero;

230 g per il pomo di acagiù;

80 g per la granadiglia.

Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;

4) gelatina, la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi:

di una sola specie di frutta,

oppure:

di due o più specie di frutta.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo e/o di estratti acquosi deve non essere inferiore a:

350 g in generale;

250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

150 g per lo zenzero;

160 g per il pomo di acagiù;

60 g per la granadiglia.

Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;

5) marmellata, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorza.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di agrumi utilizzata deve essere non inferiore a 200 g., di cui almeno 75 g provenienti dall'endocarpo;

6) crema di marroni, la mescolanza, portata a consistenza appropriata, di zuccheri e di purea di marroni.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di purea di marroni utilizzata deve essere non inferiore a 380 g.

In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati per le varie specie di frutta sono ridotti proporzionalmente alle percentuali utilizzate.

Art. 3.

Le denominazioni di cui all'articolo precedente sono riservate ai prodotti ivi definiti ed il cui tenore in materia secca solubile determinato mediante rifrattometro è pari o superiore al 45%.

Le denominazioni di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 2 possono essere utilizzate anche per designare, secondo i casi, i prodotti definiti allo stesso articolo, numeri 1) e 3).

La denominazione dei prodotti di cui all'art. 2, n. 2) preparati con mele cotogne può essere accompagnata dal termine « cotognata ».

Art. 4.

Per frutto si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, dopo pulitura, mondatura e spuntatura.

I pomodori e le parti commestibili dei fusti del rabarbaro sono assimilati alla frutta. Nel caso dello zenzero sono considerate frutta le radici commestibili sbucciate e conservate in sciroppo.

Il termine « marrone » designa il frutto del castagno.

Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, solo succhi di frutta che siano conformi alle specifiche norme dettate in materia.

Per polpa di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di sottobosco.

Per purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.

Per estratti acquosi si intendono gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.

Art. 5.

La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione. Qualora destinati alla preparazione dei prodotti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dell'art. 2 può essere anche addizionata di anidride solforosa (E 220) o dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).

I marroni possono essere immersi preventivamente in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220).

Le albicocche disidratate possono essere utilizzate solo nella preparazione del prodotto di cui al n. 2) dell'art. 2.

I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art. 1, numeri da 1) a 10), della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonchè il fruttosio.

Art. 6.

Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito aggiungere solo le seguenti sostanze:

1)	Acqua potabile . . .	In tutti i prodotti definiti all'art. 2
	Succhi di frutta . .	Nei prodotti definiti al n. 2) dell'art. 2
	Succhi di frutta rossi	Nei prodotti definiti al n. 1) dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne
	Succhi di barbabietole rosse	Nei prodotti definiti ai numeri 2) e 4) dell'art. 2, quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne
	Oli essenziali di agrumi	Nei prodotti definiti al n. 5) dell'art. 2
	Oli e grassi commestibili	Nei prodotti definiti all'articolo 2, quali agenti antischiuma
	Pectina liquida (prodotto contenente pectina e derivato dai residui di mele spremute, di agrumi o dalla miscela dei due mediante trattamento con acido diluito, seguito da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio)	In tutti i prodotti definiti all'art. 2
	Enocianina in conformità a quanto stabilito dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283	Nei prodotti definiti ai numeri 1) e 3) dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne nonché nei prodotti definiti ai numeri 2) e 4) dello stesso articolo
2.a)	Succhi di agrumi nei prodotti ottenuti da altri frutti	Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1) e 2)
	Sostanze alcoliche . Vino e vino liquoroso Noci, nocciole e mandorle Miele, erbe e spezie	In tutti i prodotti definiti all'art. 2
b)	Scorze di agrumi . . Foglie di malvarosa	Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1), 2), 3) e 4), quando sono ottenuti da mele cotogne
c)	Vaniglia . . . . . Estratti di vaniglia Vaniglina . . . . . Etil-vaniglina . . .	Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1), 2), 3) e 4), quando sono ottenuti da mele cotogne o cinnorroidi, nonché nella crema di marroni
3)	Gli additivi autorizzati dal Ministro della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche	

I tipi di zucchero, di cui all'articolo precedente, possono essere sostituiti in tutto o in parte con miele, melassa di canna o zucchero bruno.

Art. 7.

I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso; tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione « più frutti » o da quella del numero dei frutti utilizzati;

b) l'elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettere *b*) e *c*), dell'art. 6 devono essere menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera *a*), vanno menzionati anche nella denominazione solo qualora impiegati in quantità sufficienti ad influenzarne il gusto;

c) la quantità netta;

d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

e) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

f) il termine minimo di conservazione;

g) la menzione « frutta utilizzata: ... g per 100 grammi »; la cifra rappresenta per 100 grammi di prodotto finito i quantitativi di frutta utilizzati;

h) la menzione « zuccheri totali: ... g per 100 grammi »; la cifra rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C: è ammessa la tolleranza del ±3% tra il valore rifrattometrico riscontrato ed il valore indicato;

i) la menzione « da conservare al fresco dopo la apertura » per i prodotti il cui tenore in materia secca solubile è inferiore al 63%; tale dicitura non è però obbligatoria per i prodotti presentati in piccoli imballaggi il cui contenuto viene normalmente consumato in una sola volta;

l) per le marmellate:

che contengono pezzi di scorza, l'indicazione del modo in cui la scorza è tagliata;

che non contengono pezzi di scorza, l'indicazione dell'assenza di scorza.

Le menzioni di cui alle lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) devono figurare nel medesimo campo visivo.

L'elenco degli ingredienti deve essere completato con le seguenti menzioni obbligatorie:

« albicocche essiccate », qualora siano state utilizzate albicocche disidradate con un procedimento diverso dalla liofilizzazione;

« succo di barbabietole rosse per rinforzare il colore », qualora in conformità a quanto previsto dall'art. 6, sia stato utilizzato succo di barbabietole rosse.

L'anidride solforosa residua non è considerata ingrediente, qualora il suo tenore non sia superiore a 10mg/Kg.

L'aggiunta di acido L-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamina C.

Art. 8.

E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana.

Le indicazioni di cui all'articolo precedente possono essere riportate anche in una o più lingue estere, purché queste non siano di dimensioni maggiori di quelle in lingua italiana.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 10.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire tre milioni.

Art. 11.

E' consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto preparare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti e confezionarli in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 26 marzo 1980, n. 327.

I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1984.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 17

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre luglio-dicembre 1982, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonchè con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione

della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 18 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il semestre gennaio-giugno 1982 nella misura del 21,89% e che detto tasso è così composto:

a) 20,14% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per l'anno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981 è pari al 21,40% per il semestre luglio-dicembre 1982, mentre la commissione annua onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività resta pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonchè con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 21,40% per il semestre luglio-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento per detto periodo è pari al 23,15%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione dell'1,75% rimane fissa per tutta la durata della operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3227)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 maggio 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1980, n. 148, con cui è posta in amministrazione straordinaria la C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni S.p.a., con sede in Roma, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il prof. Gianni Giuseppe Zandano;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato, su conforme parere del CIPI, con decreto ministeriale 18 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1981, con il quale è nominato commissario della predetta società il prof. Luigi Cappugi, in sostituzione del professor Gianni Giuseppe Zandano, dimissionario;

Vista l'istanza del commissario, in data 18 maggio 1982, volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno la autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta per consentire la realizzazione del programma;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 27 maggio 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni S.p.a., con sede in Roma, via Angelo Bargoni n. 8/78, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 29 maggio 1982, ai sensi dell'art. 2, della citata legge 31 marzo 1982, n. 119.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3243)

DECRETO 3 giugno 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della Liquifarm G.I.A. - Gruppo industrie alimentari S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1980, n. 155, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquifarm G.I.A. - Gruppo industrie alimentari, con sede in Milano, quale società collegata con la S.p.a. Liquigas, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'oppurtunità di concedere tale proroga per consentire al nuovo commissario di predisporre il programma di cui all'art. 2 secondo comma della citata legge n. 95/1979;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 27 maggio 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquifarm G.I.A. - Gruppo industrie alimentari, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 5 giugno 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3241)

DECRETO 3 giugno 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1980, n. 155, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con sede in Milano, quale società collegata con la S.p.a. Liquichimica Augusta, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al nuovo commissario di predisporre il programma di cui all'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 95/1979;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 27 maggio 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 5 giugno 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3240)

DECRETO 8 giugno 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1980, n. 162, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a., con sede in Dervio, via Matteotti n. 5, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1981, con il quale è stato nominato commissario della predetta società il prof. Gualtiero Brugger, in sostituzione del prof. Luigi Guatri, dimissionario;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 e la successiva variazione autorizzata con decreto ministeriale in data 24 settembre 1981;

Vista l'istanza del commissario, in data 28 aprile 1982, volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio l'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno la autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta per consentire la realizzazione del programma suddetto;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 27 maggio 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche di Dervio, con sede in Dervio, via Matteotti n. 5, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 10 giugno 1982, ai sensi dell'art. 2, della citata legge 31 marzo 1982, n. 119.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3242)

DECRETO 30 giugno 1982.

Determinazione degli uffici competenti alla ricezione dei depositi delle domande di brevetto europeo e delle traduzioni dei brevetti europei.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260 che ha ratificato e resa esecutiva in Italia la convenzione sul rilascio dei brevetti europei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, contenente le norme di applicazione in Italia della predetta convenzione;

Considerata la necessità di decentralizzare il deposito delle traduzioni in lingua italiana dei brevetti europei previsto dal decreto del Presidente della Repubblica sopracitato e di delegare la ricezione dei depositi delle domande di brevetto europeo;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Roma è delegato a ricevere i depositi delle domande di brevetto europeo che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, possono essere depositate presso l'ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

Le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero dei testi nei quali sono concessi o mantenuti in forma modificata i brevetti europei, quali previste dagli articoli 3 e 4 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 32, sono depositate presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei capoluoghi di provincia.

Dette traduzioni possono essere anche trasmesse direttamente all'ufficio centrale brevetti mediante il servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento; in questo caso si considera data del deposito della traduzione quella di ricezione del plico.

Art. 3.

La data di deposito presso l'ufficio provinciale della traduzione del testo del brevetto europeo è considerata, ai fini dell'osservanza del termine stabilito dall'art. 4 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 32, come la data in cui è stata fornita detta traduzione all'ufficio centrale brevetti.

Peraltro gli effetti della domanda di brevetto europeo decorrono, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 32, quale sostituito dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, dalla data in cui l'ufficio centrale brevetti ha reso accessibile al pubblico la traduzione delle rivendicazioni.

Art. 4.

All'atto del ricevimento del deposito della traduzione gli uffici provinciali di cui al precedente articolo appongono, in calce alla richiesta di deposito, la data ed un numero progressivo secondo l'ordine di ricevimento della richiesta medesima.

Una copia in bollo della richiesta, così completata e firmata dall'ufficiale rogante, è consegnata all'interessato che ne faccia richiesta.

Entro dieci giorni dall'avvenuto deposito gli uffici provinciali trasmettono la documentazione all'ufficio centrale brevetti il quale la pone a disposizione del pubblico per la libera consultazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: MARCORA

(3263)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 1982.

Disposizioni nazionali per il pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati nella campagna di commercializzazione 1982-83.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio del 22 maggio 1978 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati o trasformati, che, fra l'altro, prevede la concessione dell'aiuto alla produzione dei foraggi ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento (CEE) n. 1458/80 del Consiglio del 9 giugno 1980, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1194/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 relativo alla fissazione, per la campagna di commercializzazione 1982/83, dell'aiuto forfettario alla produzione e del prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) numero 610/81 della commissione del 9 marzo 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1518/78 della commissione del 30 giugno 1978 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati o trasformati;

Vista la legge del 13 maggio 1966, n. 303 relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, definizione nella quale rientrano i prodotti indicati negli articoli 1 del citato regolamento (CEE) n. 1117/78 e del regolamento (CEE) n. 114/80;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria e del controllo delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare, anche per la campagna di commercializzazione 1982-83, le disposizioni nazionali complementari per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle richiamate norme comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della corresponsione nella campagna di commercializzazione 1982-83 degli aiuti, previsti e disciplinati dai regolamenti comunitari citati in premessa, a favore delle imprese di essiccazione dei foraggi, aventi sede nel territorio della Repubblica italiana, vanno osservate le disposizioni integrative e di applicazione stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto provvede, nei modi e nei termini stabiliti dai richiamati regolamenti comunitari, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Art. 3.

Le imprese che soddisfano alle condizioni volute dai citati regolamenti comunitari e che intendono conseguire gli aiuti dagli stessi previsti, debbono presentare, nei modi e nei termini indicati dal regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione del 30 giugno 1978 e successive modificazioni, apposita domanda d'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per il tramite di quello dei seguenti uffici avente circoscrizione regionale o provinciale ove ha sede l'impresa interessata:

nella provincia autonoma di Bolzano al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

nella provincia autonoma di Trento all'assessorato dell'agricoltura;

nelle regioni Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna ai rispettivi assessorati dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati dell'agricoltura, già ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali: assessorati agricoltura;

nelle province della regione Marche ai servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione, già ispettorati provinciali agricoltura;

nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 4.

I controlli previsti dai regolamenti comunitari ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto, da effettuarsi secondo le modalità indicate dagli stessi regolamenti, sono eseguiti, nell'ambito del territorio di competenza, dagli stessi uffici per il cui tramite è stata presentata la domanda di aiuto.

Il prelievo dei campioni per singola partita di foraggio essiccato o trasformato, deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 20 aprile 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 del 15 giugno 1978.

E' determinato in 30 (trenta) giorni lavorativi il periodo nel corso del quale i foraggi essiccati o trasformati usciti dalle imprese sono considerati una unica partita nel caso che trattasi, rispettivamente, di uscite di foraggi derivati dalla lavorazione delle patate per partite sino a 500 (cinquecento) tonnellate e di foraggi derivati dagli altri prodotti per partite sino a 100 (cento) tonnellate.

Art. 5.

La domanda di fissazione anticipata dell'aiuto complementare che le imprese di essiccazione o trasformazione dei foraggi possono presentare, con la decorrenza e le modalità previste dall'apposita normativa comunitaria, va direttamente inoltrata all'A.I.M.A. che, entro il termine previsto dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3074/78 della commissione del 21 dicembre 1978, provvede al rilascio del relativo certificato.

Il rilascio del certificato di aiuto complementare da parte dell'A.I.M.A., è subordinato alla costituzione, presso la stessa Azienda di Stato, di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno da parte della impresa richiedente di fare uscire i foraggi essiccati durante il periodo di validità del certificato.

La cauzione può essere costituita in contanti o mediante presentazione di una fidejussione bancaria prestata da uno degli Istituti di credito indicati dall'A.I.M.A.

Il relativo importo deve essere di misura corrispondente all'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978.

Le operazioni di accertamento, concernenti il rispetto dell'impegno assunto di far uscire i foraggi essiccati o trasformati durante il periodo di validità del certificato, vengono espletate dagli stessi uffici cui sono demandate le operazioni di controllo per il riconoscimento del diritto all'aiuto.

Tali operazioni saranno compiute con l'osservanza delle disposizioni che all'uopo saranno diramate dall'A.I.M.A.

Art. 6.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 332/80, modificato del regolamento (CEE) n. 610/81 della commissione del 9 marzo 1981, applicabile dal 1° marzo 1981, il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il pagamento degli aiuti, su esplicita richiesta della parte interessata, viene effettuato anteriormente allo espletamento dei controlli a condizioni che l'impresa richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione, a favore dell'A.I.M.A., di una cauzione di importo corrispondente a quello dell'aiuto di cui si chiede il pagamento.

La cauzione deve essere costituita sottoforma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione riconosciuti, avente egualmente una durata di almeno 150 (centocinquanta) giorni.

La cauzione viene svincolata dopo che, effettuati i controlli, venga accertata l'esistenza del diritto all'aiuto di cui si chiede il pagamento.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza del diritto all'aiuto per la totalità o per una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è riconosciuto l'aiuto. In tal caso, l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosso.

Art. 7.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso l'Integratrice, in Palermo

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 l'avv. Costantino Volpes è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso l'Integratrice, in Palermo, in sostituzione dell'avv. Gregorio Iannotta, dimissionario.

Al nuovo commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

(3269)

Sostituzione del commissario del Gruppo Genghini in amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale 1° luglio 1982 nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Genghini, Immobiliare GM2, SOFIR, Residence Villa Pamphili, IRCESI, Baia S. Anna, A.CO.I., I.C.E., G.A.M., SIME, Profing, Tilane Tessile, Manifattura Tessile della Lombardia M.T.L. e dell'impresa individuale Genghini Mario, VAL.MAR, Miami, Nuova G., Immobiliare Santa Marta e Figen, è stato nominato in sostituzione del dott. Mario Piovano il prof. Floriano d'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

(3267)

Sostituzione del commissario delle società del Gruppo Lauro, in amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale 1° luglio 1982, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Pluto - società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, della S.r.l. Lauro Lines, della S.n.c. Lauro Achille ed Altri - gestione motonave Achille Lauro, della S.n.c. Achille Lauro ed Altri - gestione motonave Angelina Lauro, della società di fatto Achille Lauro ed Altri - gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), e dell'impresa individuale Achille Lauro, è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, l'avv. Giuseppe Batini, nato a Pisa il 26 giugno 1937.

(3268)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 3 dicembre 1980, riguardante misure antidumping applicabili nei confronti di taluni prodotti siderurgici originari del Brasile, della Grecia e della Spagna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1981, all'art. 3, ultimo comma, dove è scritto: «... raccomandazione n. 1218/79/CECA *dal* 19 giugno 1979...», leggasi: «... raccomandazione n. 1218/79/CECA *del* 19 giugno 1979...».

(3213)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 29 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1393,55	1393,55	1393,60	1393,55	1395,50	1394 —	1393,45	1393,55	1393,55	1393,55
Dollaro canadese	1074 —	1074 —	1073 —	1074 —	1079 —	1074 —	1072,40	1074 —	1074 —	1074 —
Marco germanico	562,65	562,65	563,25	562,65	563 —	562,70	562,65	562,65	562,65	562,65
Fiorino olandese	509,04	509,04	509,25	509,04	510 —	509,05	508,90	509,04	509,04	509,05
Franco belga	29,601	29,601	29,62	29,601	29,50	29,70	29,60	29,601	29,601	29,60
Franco francese	202,80	202,80	202,80	202,80	202,75	202,80	202,74	202,80	202,80	202,80
Lira sterlina	2407,80	2407,80	2410 —	2407,80	2405 —	2407,80	2409,50	2407,80	2407,80	2407,80
Lira irlandese	1940 —	1940 —	1940 —	1940 —	1936 —	—	1938 —	1940 —	1940 —	—
Corona danese	162,80	162,80	162,75	162,80	162,75	162,80	162,83	162,80	162,80	162,80
Corona norvegese	222,58	222,58	222,35	222,58	222 —	222,60	222,68	222,58	222,58	222,60
Corona svedese	227,33	227,33	227,30	227,33	225,25	227,30	227,30	227,33	227,33	227,35
Franco svizzero	656,70	656,70	657 —	656,70	657 —	656,70	656,60	656,70	656,70	656,70
Scellino austriaco	79,92	79,92	79,90	79,92	80 —	79,90	79,90	79,92	79,92	79,90
Escudo portoghese	16,48	16,48	16,60	16,48	16,60	16,50	16,60	16,48	16,48	16,50
Peseta spagnola	12,482	12,482	12,48	12,482	12,45	12,50	12,4790	12,482	12,482	12,48
Yen giapponese	5,422	5,422	5,4350	5,422	5,45	5,40	5,42	5,422	5,422	5,42
E.C.U.	1329,33	1329,33	—	1329,33	—	—	1329,33	1329,33	1329,33	—

Media dei titoli del 29 giugno 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	41,475
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,500
» 5,50 % » » 1969-84	86,100
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	71,600
» 10 % » » 1977-92	76,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,950
» » » » 1- 7-1980/82	99,900
» » » » 1- 8-1980/82	99,950
» » » » 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	100,175
» » » » 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	99,675
» » » » 1-10-1981/83	99,750
» » » » 1-11-1981/83	98,750
» » » » 1-12-1981/83	98,250
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,250
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,250
» » » 18 % 1- 7-1983	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	91,075
» » » 18 % 1- 1-1984	98,300
» » » 12 % 1- 1-1984	89,100
» » » 12 % 1- 4-1984	87,400
» » » 12 % 1-10-1984	85,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1393,50
Dollaro canadese	1073,20
Marco germanico	562,65
Fiorino olandese	508,97
Franco belga	29,603
Franco francese	202,77
Lira sterlina	2408,65
Lira irlandese	1939 —
Corona danese	162,815
Corona norvegese	222,63
Corona svedese	227,315
Franco svizzero	656,65
Scellino austriaco	79,91
Escudo portoghese	16,54
Peseta spagnola	12,48
Yen giapponese	5,421
E.C.U.	1329,33

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture di Arzano (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. (Compagnia generale abbigliamento) con sede in Napoli è prolungata al 3 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. (Compagnia generale abbigliamento) con sede in Napoli è prolungata al 3 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. (Compagnia generale abbigliamento) con sede in Napoli è prolungata al 3 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. (Compagnia generale abbigliamento) con sede in Napoli è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede legale a Gallarate (Varese) e sede amministrativa e direzione a Cene (Bergamo) è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo) è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Pakerson Cerreto Guidi (Firenze) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari;* agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Pakerson - Cerreto Guidi (Firenze) è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffele Giordani con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Bondeno è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffele Giordani con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Bondeno è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Fallica di Paternò (Catania) è prolungata al 7 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3174)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Banco ambrosiano, Società per azioni, in Milano

Nella riunione del 21 giugno 1982, tenuta dal comitato di sorveglianza del Banco ambrosiano, Società per azioni, in Milano, sottoposta a gestione straordinaria, il dottor Gaetano Lazzati è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3280)

REGIONE TOSCANA

Modificazioni alle etichette ed aggiornamento delle analisi chimiche e batteriologiche sulle etichette dell'acqua minerale « Fontepatri ».

Si comunica che la Sorgente Fontepatri S.a.s. G. Calonaci e C., con sede sociale e stabilimento di produzione nel comune di Lastra a Signa (Firenze), via Livornese, 411, è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale toscana 22 marzo 1982, n. 3179, esecutiva a termine di legge, ad aggiornare le analisi batteriologiche e chimiche riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fontepatri », già autorizzata con provvedimento A.C.I.S. n. 648 del 2 gennaio 1957 ed altri decreti ministeriali alla vendita, per uso di bevanda, confezionata in contenitori di vetro, confezionata come acqua minerale naturale e come acqua minerale naturale addizionata di gas acido carbonico ed a modificare le etichette medesime.

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla delibera sopraindicata ed i recipienti dell'acqua minerale « Fontepatri » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

(3185)

Aggiornamento dell'analisi chimica sull'etichetta dell'acqua minerale « Fonte Etrusca »

Si comunica che la società per azioni Sorgente Allodola, in Arezzo, piazza S. Giusto, 9-*bis*, e stabilimento di produzione in località Ponticino nel comune di Laterina (Arezzo), è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale toscana 1° febbraio 1982, n. 952, esecutiva a termine di legge, ad aggiornare l'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Etrusca », già autorizzata con provvedimento ministeriale 26 maggio 1966, n. 868, ed altri alla vendita, per uso di bevanda, confezionata in contenitori di vetro, confezionata come acqua minerale naturale e come acqua minerale naturale addizionata di gas acido carbonico.

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla delibera sopraindicata e i recipienti dell'acqua minerale « Fonte Etrusca » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

(3186)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Amorosa »

Si comunica che la società per azioni E.V.A.M. - Sorgenti e terme del monte Belvedere Alpi Apuane - Massa, in Massa (Massa Carrara), piazza Mazzini, 21, con deliberazione della giunta regionale toscana 24 maggio 1982, n. 5230, esecutiva a termine di legge, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale « Amorosa », che sgorga dalla sorgente avente il nome tradizionale di « Acquaviva » in territorio del comune di Massa nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

L'acqua minerale « Amorosa » sarà messa in vendita in recipienti di vetro verde del tipo « Vichy » della capacità da litri uno, chiusi con tappo a corona, contrassegnati da etichette rettangolari e da stampati accessori ovali conformi agli esemplari allegati alla deliberazione sopracitata.

(3187)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821810)